



Comune di Santa Giusta

(Provincia di Oristano)

Via Garibaldi n° 84 – CAP 09096 - ☎ 0783/354500 Fax 0783/354535
P.I.V.A./Codice fiscale 0007226 095 3 - conto corrente postale 16425092

SERVIZIO AMMINISTRATIVO E POLIZI ALOCALE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Prot. n. 0007903

ORDINANZA N. 30 DEL 15/07/2024

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nella fascia costiera – Stagione Estiva 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che in concomitanza con la stagione balneare si pone la necessità di disciplinare la circolazione dei veicoli nella fascia costiera, nelle località “*Sassu*”, “*Aba Rossa*”, “*Porto*” e “*Buca é Frumini*”, per un corretto utilizzo della stessa;

Visto che il litorale della spiaggia ricadente nel territorio comunale registra un notevole afflusso di persone, anche provenienti dalle altre province della Sardegna, per cui potrebbe essere alto il numero delle persone aventi capacità motoria sensibilmente ridotta, per le quali è necessario garantire l’accesso alle strutture esistenti e agli scivoli che conducono al mare;

Rilevata la necessità di riservare n. 8 posti auto per la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide;

Vista, altresì, l’urgenza di vietare la sosta dei veicoli in corrispondenza dei bagni pubblici per consentire il loro utilizzo ed il periodico approvvigionamento dell’acqua;

Dato atto che la strada sterrata situata dopo il parcheggio compreso tra il chiosco “*Stella Marina*” e il chiosco della ditta “*Mare Blu di Lasiu Silvana*”, risulta di dimensioni ridotte e tale da rendere necessario l’istituzione del divieto di fermata dei veicoli lato mare, al fine di consentire l’agevole incrocio tra i veicoli, la fluidità della circolazione e le manovre di svolta nei tratti curvi;

Considerato che in alcuni tratti di strada, con restringimento della carreggiata, l’incrocio di veicoli che circolano in opposte direzioni è consentito solo in assenza di auto in sosta;

Accertato che, in conseguenza di quanto sopra descritto, nel tratto di strada che ha inizio in corrispondenza del secondo fortino in direzione Sassu, risulta un notevole restringimento della strada tale da consentire unicamente il transito di due file di veicoli senza possibilità di sosta nei lati della carreggiata per 450 metri e la sosta su un lato per i successivi 100 metri;

Rilevata la necessità di vietare la sosta dei veicoli (ambo i lati) nel tratto di strada suddetto per una lunghezza di metri 450 e la fermata sul lato sinistro (direzione Sassu) per i successivi 100 metri al fine di consentire la fluidità delle correnti veicolari in entrambi i sensi di marcia, dalla direzione Porto industriale verso Sassu e viceversa, e affinché sia

garantito il tempestivo intervento dei mezzi di soccorso, condizioni che sarebbero certamente compromesse in caso di intralcio alla circolazione;

Ritenuto opportuno vietare il transito dei veicoli nel muraglione di contenimento sito in località "Sassu" per evitare la caduta nello specchio acqueo e ogni possibile incidente;

Visto che, sempre in località "Sassu", in corrispondenza dello scivolo per l'ammarraggio dei natanti, è necessario riservare un'area per consentire le manovre di inversione di marcia poiché la strada è senza uscita;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 495/92);

Visto l'articolo 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - Ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

Con decorrenza dal momento dell'apposizione della segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la circolazione dei veicoli nel litorale del territorio di Santa Giusta è disciplinata come segue:

In località Aba Rossa:

- nella strada di prima penetrazione alla spiaggia di Abarossa (vicinanza chiosco "*Martini Beach*") in corrispondenza delle passerelle in legno sono istituiti n. 2 stalli di sosta riservati alle persone disabili;
- nell'area di parcheggio allestita (compresa tra i chioschi "*Stella Marina*" e il chiosco della ditta "*Mare Blu di Lasiu Silvana*") sono istituiti n. 4 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide in corrispondenza degli scivoli all'uopo predisposti;
- è istituito n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide a fianco al chiosco "*Stella Marina*" in corrispondenza dello scivolo;
- è istituito il **divieto di sosta con rimozione su ambo i lati** nel tratto di strada che, in direzione Sassu, e successivo al parcheggio, giunge al chiosco della ditta "*Mare Blu di Lasiu Silvana*" in prossimità del chiosco, per consentire la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia;
- è istituito il **divieto di transito** nella seconda strada di penetrazione alla spiaggia Abbarossa nei pressi del muraglione di contenimento (*molo ferro*), al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica ed evitare qualsiasi incidente;
- nel tratto di strada successivo al parcheggio suddetto, che prosegue in direzione Sassu, è istituito il **divieto di sosta con rimozione** sul lato mare in corrispondenza del chiosco della ditta "*Mare Blu di Lasiu Silvana*", per consentire la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi di marcia;
- di fronte al chiosco "*Mare Blu di Lasiu Silvana*" è istituito n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide in corrispondenza dello scivolo;
- nel tratto di strada che inizia dal secondo fortino in direzione Sassu, per una lunghezza di metri 450, è istituito il **divieto di sosta con rimozione ambo i lati**. Per i successivi 150 metri è istituito il divieto di sosta con rimozione sul lato sinistro (direzione Sassu);

In località Sassu (vicinanze Peschiera di "S'Ena Arrubia"):

- in corrispondenza dell'accesso dello scivolo per l'ammarraggio delle imbarcazioni e per una lunghezza di metri 30, è istituito il **divieto di sosta** su ambo i lati per tutti i veicoli per consentire l'inversione di marcia;

- all'ingresso del muraglione di contenimento, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica ed evitare qualsiasi incidente, è istituito il **divieto di transito**;

Ogni provvedimento in contrasto con il presente atto è da intendersi integralmente sostituito ed abrogato.

Alle violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme del codice della strada (compresa, ove previsto, la sanzione accessoria della rimozione del veicolo) per la determinazione delle quali si rinvia integralmente alle disposizioni ivi richiamate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;

- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Questura di Oristano;
- Stazione Carabinieri di Santa Giusta.

Santa Giusta, 15.07.2024

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Lombardo